

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2024, n. 1802

Contt. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, (R.G. n. 1/2023) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Contenzioso del Personale", confermata dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, dal Dirigente della Sezione Personale e dal Dirigente della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) del parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale"), reso dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- c) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- d) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 1/2023) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale;
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il

presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, (R.G. n. 1/2023);

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Contt. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, (R.G. n. 1/2023) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro di Bari (R.G. n. 24557/2005), il dipendente Omissis chiedeva di accertare che, a far data dal 1996, lo stesso svolgeva le mansioni che afferiscono alla funzione di "Avvocato", qualifica D5 del CCNL di comparto; e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto a percepire le differenze retributive per le superiori mansioni svolte.

Il Tribunale di Bari, sez. Lavoro, con sentenza n. 13061/2008 dichiarava dapprima il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alle differenze retributive maturate da Omissis fino al 30.06.1998, mentre per il resto accoglieva la domanda del ricorrente e condannava la Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive tra la categoria di appartenenza e la categoria D5 spettantegli per l'accertato espletamento delle mansioni superiori. L'Amministrazione regionale impugnava la sentenza n. 13061/2008 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro.

La Regione Puglia impugnava in appello la pronuncia del Giudice di prime cure n. 13061/2008 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, che con propria sentenza n. 758/2010 accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Amministrazione e, pertanto, riformava la sentenza n. 13061/2008 condannando l'Ente regionale a "pagare a Omissis le differenze retributive spettanti a seguito dell'inquadramento come D/1 a far tempo dall'01.07.1998", in luogo della categoria D5 riconosciuta dal Giudice del Lavoro di Bari.

In parallelo, con Determinazione Dirigenziale dell'Avvocatura Regionale n. 861 del 17.09.2009 si disponeva l'assegnazione del dipendente all'Ufficio Affari Generali e Amministrativi, adibendo lo stesso a mansioni proprie della sua categoria di inquadramento, al fine di "scongiurare il ripetersi di pronunzie dell'autorità giudiziaria", quale la sentenza n. 13061/2008 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro.

Sentendosi lesa da tale provvedimento, il dip. Omissis adiva in via cautelare, con ricorso ex art. 700 c.p.c., Cont. n. R.G. n. 1878/2010, il Giudice del Lavoro di Bari al fine di chiedere la disapplicazione della A.D. n. 861/2009 e la conseguente riassegnazione allo svolgimento delle mansioni di avvocato.

Il Tribunale in composizione monocratica decideva con ordinanza del 22.12.2009 di rigettare il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'Omissis, il quale proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, in composizione collegiale.

La fase di reclamo si concludeva con l'ordinanza collegiale del 25.02.2010 che disapplicava l'atto dirigenziale sopra citato e ordinava alla Regione Puglia "di assegnare la parte reclamante all'Avvocatura regionale, adibendola allo svolgimento delle attività di avvocato", in forza dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 18/2006 istitutiva della medesima Avvocatura.

L'Amministrazione regionale proponeva, ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. Lavoro (n. R.G. 486/2011) con cui si chiedeva all'Organo giudicante di pronunciare sentenza ex art. 420, comma 4, c.p.c. per l'annullamento, la riforma e comunque la revoca dell'ordinanza del 25.02.2010.

Con sentenza n. 2470/2019 il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, rigettava il ricorso proposto dall'Amministrazione regionale. La Regione Puglia impugnava la sentenza di primo grado

n. 2470/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, giudizio definito da ultimo con sentenza n. 41/2022 che ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione regionale, confermando la pronuncia del Giudice di prime cure.

La Regione Puglia proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello sopra riportata, iscritto al registro della Suprema Corte al n. R.G. 17847/2022, ad oggi in attesa di fissazione d'udienza.

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro di Bari (R.G. n. 2403/2020), Omissis chiedeva di accertare e dichiarare: 1) lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo professionale di avvocato presso l'Avvocatura regionale; 2) lo svolgimento dell'attività lavorativa con contenuto di alta professionalità e specializzazione, raggiungendo gli obiettivi definiti per le istituite Posizioni Organizzative "Avvocato"; 3) il diritto di Omissis all'inquadramento nella cat. D posizione economica D3, con decorrenza dal 01.01.2010; 4) il diritto di Omissis ad ottenere le progressioni economiche orizzontali in virtù dei CCNL di comparto e dei Contratti Integrativi Decentrati per il personale della Regione Puglia. Per l'effetto di tali dichiarazioni, Omissis chiedeva al Tribunale adito di condannare l'Amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive, per la cui quantificazione si riservava di agire in separato giudizio.

L'Ente regionale si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto da Omissis.

Il Tribunale di Bari, sez. Lavoro, con sentenza n. 3411/2022 accoglieva il ricorso presentato da Omissis e, per l'effetto,

- condannava la Regione Puglia al pagamento in favore del ricorrente della somma pari alle differenze retributive tra quelle del profilo di appartenenza (D1) e quelle del profilo D3 a decorrere dall'01.08.2011 sino alla proposizione del ricorso;
- condannava la resistente amministrazione al pagamento di una somma pari alla posizione organizzativa per gli anni dal 2012 al 2020;
- rigettava per il resto il ricorso;
- dichiarava la resistente amministrazione tenuta al versamento dei contributi all'Inps nei limiti di cui in motivazione;
- condannava la resistente amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 8.000,00 così compensate per un terzo con distrazione;
- compensava le spese tra la resistente e l'Inps.

L'Amministrazione regionale impugnava la pronuncia del Giudice di prime cure dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, il cui giudizio era iscritto al n. R.G. 1/2023, ad oggi pendente, la cui prossima udienza è chiamata per il 17 dicembre p.v. per verificare ipotesi di soluzione bonaria della vicenda.

- Con atto di precetto, notificato alla Regione Puglia in data 26.04.2023, Omissis intimava il pagamento entro 10 giorni delle differenze retributive rivenienti dalla pronuncia del Giudice del Lavoro di Bari sopra epigrafata, per una somma pari a € 152.662,54 oltre interessi, a pena di attivare procedura giudiziale di esecuzione forzata presso terzi.

In data 09.06.2023 veniva notificato all'Amministrazione regionale l'atto di pignoramento presso terzi, depositato presso il Tribunale di Bari (R.G.E. n. 1777/2023), per l'esecuzione della sent. n. 3411/2022, fino alla concorrenza della somma di € 228.993,81.

La Regione Puglia, mediante il suo difensore, avv. Roberto Savino fu Giacomo, esplicava ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. per opposizione all'esecuzione, rappresentando l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto la sent. n. 3411/2022 costituisce pronuncia di condanna generica e, pertanto, si chiedeva al Giudice adito la caducazione degli effetti del

pignoramento e, in subordine, la sospensione dell'esecuzione non essendo dovuta la somma pignorata.

Con decreto emesso in audita altera parte del 21.09.2023, il Tribunale di Bari disponeva la sospensione della procedura esecutiva, come richiesto dalla Regione Puglia.

Con Ordinanza del 18.04.2024, il Giudice dell'Esecuzione revocava il provvedimento di sospensione emesso in audita altera parte e fissava il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Avverso l'Ordinanza del 18.04.2024, la Regione Puglia presentava atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. n. 4235/2024), all'esito del quale il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, emetteva Ordinanza n. 3832/2024 del 26.07.2024 con cui accoglieva il reclamo e sospendeva la procedura esecutiva n. R.G.E. 1777/2023, condannando Omissis al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Puglia.

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Bari, sez. Lavoro, Omissis lamentava l'errata quantificazione dell'importo complessivo annuale frutto dell'accantonamento del 15% dell'ammontare dei compensi professionali riportati nelle notule degli Avvocati in servizio presso la Regione Puglia, nonché l'errata ripartizione di tale accantonamento anche tra gli avvocati cessati dal servizio alla data del riparto. Per tale motivo, Omissis chiedeva al Giudice adito la condanna della Regione Puglia al pagamento delle somme dovute a titolo di compensi ulteriori rivenienti dall'accantonamento del 15% del Fondo suddetto, da quantificarsi in separato giudizio.

Il giudizio si concludeva con sent. n. 2101/2024, con cui il Giudice del Lavoro di Bari rigettava il ricorso presentato da Omissis e condannava il medesimo alla rifusione delle spese legali in favore dell'Ente regionale.

Omissis presentava ricorso in appello avverso la pronuncia del Giudice di prime cure, la cui prima udienza veniva fissata in data 26.05.2025.

- Preso atto dei contenziosi pendenti tra Omissis e la Regione Puglia, il Presidente del Collegio della Corte d'Appello di Bari, chiamato a decidere in merito al giudizio individuato con R.G. n. 1/2023, all'udienza del 07.10.2024 sollecitava le parti a trovare una soluzione conciliativa, disponendo il rinvio della causa al 14.11.2024 con la comparizione personale degli interessati per verificare la possibilità di addivenire ad una definizione bonaria.

In occasione dell'udienza da ultimo riportata, l'Amministrazione regionale manifestava la volontà transattiva di tutto il contenzioso con Omissis mediante corresponsione di una somma pari ad euro 76 mila lordi. Mentre, Omissis si diceva disponibile ad aderire alla proposta della Regione Puglia, ma per l'importo del 90% rispetto alla somma indicata nel precetto con rinuncia a tutti i giudizi pendenti.

Pertanto, acquisita la disponibilità della Regione Puglia e di Omissis a praticare vie amichevoli per la definizione di tutti i contenziosi pendenti, la Corte invitava "le parti a definire la controversia, unitamente agli altri giudizi pendenti, mediante un accordo che preveda la corresponsione in favore di Omissis di una somma pari a quella indicata dalla Regione Puglia con aggiunta dell'ulteriore 50% rivendicato all'udienza del 17.12.2024 da Omissis", rinviando all'udienza del 17.12.2024 per la verifica del bonario componimento.

- Con nota prot. 583931/2024 del 26.11.2024, in adesione all'invito della Corte d'Appello di Bari, l'Amministrazione regionale comunicava all'avvocato officiato della difesa dell'Ente la propria disponibilità "ad addivenire ad un accordo che possa chiudere in via definitiva le controversie insorte con Omissis, con il riconoscimento della somma di € 106.400,00 lordi".

Con pec del 10.12.2024, l'avv. Savino inviava all'Amministrazione regionale la bozza di accordo conciliativo condivisa tra le parti, con cui si stabilivano le condizioni per la definizione bonaria dei contenziosi sopra elencati.

Pertanto, al fine di evitare l'alea dei giudizi pendenti che, in caso di soccombenza per l'Amministrazione, comporterebbero un notevole aggravio di costi per le casse regionali, si ritiene opportuno aderire all'invito formulato dalla Corte d'Appello di Bari nell'ambito del giudizio R.G. n. 1/2023 ed esperire un tentativo di definizione bonaria delle controversie pendenti con Omissis nei modi e termini contenuti nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione, nonché di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale e l'avvocato incaricato della difesa regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale.

La liquidazione delle somme in favore delle controparti, così come rivenienti dal verbale di conciliazione, avverrà mediante determinazioni del Dirigente della Sezione Personale.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalle strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato della difesa dell'Ente, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere

L'atto non è sottoposto a valutazione in quanto atto a contenuto specifico.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad € 106.400,00 troverà copertura mediante determinazioni di impegno e liquidazione del Dirigente della Sezione Personale gravanti sulla dotazione del Capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a

seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari”), Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1, Piano dei conti finanziari: 1.01.01.01.001 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2024.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l’alea di un eventuale giudizio e un conseguente aggravio di spesa a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell’art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto Regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, sez. Lavoro, (R.G. n. 1/2023) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l’allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato* con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale;*
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all’Allegato A) riportante dati riservati e/o personali;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

E.Q. Contenzioso del Personale
Raffaele BERARDI

 **Raffaele Berardi**

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale
Pietro LUCCA

 Pietro Lucca
13.12.2024 12:44:40
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Personale
Nicola PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Raffaele LANDINETTI

Raffaele Landinetti
13.12.2024 15:42:32
GMT+02:00

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale
Rossana LANZA

 Rossana Lanza
13.12.2024
15:47:40
GMT+02:00

4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale e sottoscrivere il verbale emanato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 1/2023);

M

ll

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
Ciro Giuseppe IMPERIO

Ciro Giuseppe Imperio
13.12.2024 13:07:17
GMT+02:00

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,


Giovanni Francesco STEA

Giovanni
Francesco Stea
13.12.2024
13:39:53
GMT+02:00

propone
alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria (o suo delegato)

ELISABETTA VIESTI
16.12.2024 09:53:02
UTC



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)


UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	DEL	2024	55	16.12.2024

CONTT. OMISSIS C/ REGIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE AL COMPONENTO BONARIO DINANZI ALLA CORTE D#APPELLO DI BARI, SEZ. LAVORO, (R.G. N. 1/2023) E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

E.Q.- GIUSEPPE CARULLI

 ELISABETTA VIESTI
16.12.2024
09:53:34 UTC

Dirigente

D.SSA ELISABETTA VIESTI

